

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

TRA

L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (C.F. 00145920351), con sede in Reggio Emilia in piazza Prampolini n. 1, nella persona Dott. Stefano Poma, Responsabile del Servizio "Polizia Locale e Protezione Civile", incaricato dal Sindaco con atto n. 135704 del 10.07.2019 di P.G.;

E

l'Associazione di volontariato, denominata "ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia", emanazione dell'omonima associazione d'arma, con sede in Reggio Emilia in Piazzale Gen. L. Reverberi - Viale Olimpia, 1 (C.F. 80037450352), iscritta nell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 194/01 e quanto ulteriormente definito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, nonché provinciale nell'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, legalmente rappresentata nella persona del Presidente, Ettore Benassi, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione stessa;

- Visto il D.Lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge del 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il D.Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge del 6 giugno 2016;
- Visto il D.Lgs n. 1/2018 "Il nuovo Codice della Protezione Civile";
- Vista la Legge Regionale n. 1/2005 "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- Vista delibera di Consiglio Comunale I.D. n° 39 del 18 marzo 2019 di approvazione del Nuovo Piano Comunale per le Emergenze in materia di Protezione Civile;
- Visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR General Data Protection Regulation) UE 679/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e l'Associazione di Volontariato, denominata "ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia".

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del proprio territorio, al fine di garantire le attività di Protezione civile complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, stipula con l'Associazione di Volontariato "ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia" la presente convenzione, che ha per oggetto l'attività di supporto e gestione dell'emergenza nell'ambito della Protezione Civile, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs n. 1/2018 "Il nuovo Codice della Protezione Civile", nonché nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'articolo 2, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge del 6 giugno 2016, n. 106).

Articolo 2

L'Associazione "ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia" si impegna a collaborare con la struttura Comunale di Protezione Civile, attraverso il Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, in relazione a tutti gli interventi di Protezione Civile e ad altre iniziative effettuate dalla stessa.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tra le attività complementari e non sostitutive:

- supporto all'Ente nella programmazione, pianificazione e gestione dell'emergenza nell'ambito della Protezione Civile comunale, attraverso le attrezzature, i mezzi, i Volontari e le competenze di cui dispone;
- allertamento e disponibilità dei propri volontari in occasione di necessità contingenti nel territorio comunale, collaborando con il Servizio/Ufficio preposto per il monitoraggio del territorio, in caso di calamità naturali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, smottamenti, frane, nubifragi, allagamenti anche limitati, caduta massi, caduta piante, incendi, inquinamenti, disastri industriali, ecc.;
- partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune di Reggio Emilia o da altri Enti, per interventi da effettuarsi in caso di alluvioni, frane, terremoti o qualsiasi altro evento calamitoso che coinvolga la popolazione civile, per consentire una preparazione idonea al personale di volta in volta impiegato nel sistema dei soccorsi;
- divulgazione e organizzazione di attività culturali (audiovisivi, pubblicazioni, ecc.), corsi di formazione e conferenze dirette alla cittadinanza e alle scuole per favorire l'adozione di norme di comportamento corrette in caso di calamità e per promuovere il concetto di Protezione Civile (previsione, prevenzione, intervento, soccorso e comportamento);
- collaborazione nelle manifestazioni pubbliche che comportano un'elevata concentrazione o un afflusso straordinario di persone, tale da esporre la cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse: fiere, convegni, attività culturali, manifestazioni sportive, scolastiche, ecc., in collaborazione e sotto la direzione e diretta responsabilità del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, là dove si rende necessario il supporto alla popolazione;
- partecipazione in determinati eventi e manifestazioni pubbliche, non riconducibili a scenari di Protezione Civile, qualora richiesta dagli organizzatori di cui alla presente convenzione e per quanto di necessità, purché le attività siano compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito, compreso l'eventuale servizio antincendio in locali ed aree di pubblico spettacolo (teatri, fiere, feste, sagre, ecc...), fatta comunque salva l'eventuale operatività ad effettuare interventi di protezione civile in caso di emergenza;

Articolo 3

Rispetto alle attività definite dalla presente convenzione, di volta in volta richieste dall'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, responsabile di servizio preposto, l'Associazione si impegna:

- ad utilizzare prioritariamente le attrezzature e i mezzi di cui dispone;
- ad assegnare un sufficiente numero di volontari, che siano in possesso delle competenze tecniche, pratiche e delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni e scelti prioritariamente fra quelli residenti nell'ambito territoriale interessato;

- di nominare un “Coordinatore dell'emergenza”, che risponderà direttamente al Responsabile della Protezione Civile dell'Amministrazione comunale, dott. Stefano Poma o suo delegato;
- a trasmettere al Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, un elenco nominativo dei volontari impegnati e dei loro segni distintivi. Nel corso della vigenza della presente convenzione, debbono essere comunicate in forma scritta eventuali variazioni, aggiunte o defezioni;
- in caso di necessità ed emergenza, i volontari dell'Associazione di protezione civile sono autorizzati ad utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà delle Amministrazioni Comunali;
- viceversa le squadre tecnico manutentive dei Comuni, in caso di necessità ed emergenza, sono autorizzate ad utilizzare i mezzi e le attrezzature dell'Associazione.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, ha validità quinquennale, per l'anno 2019 e fino al 31.12.2023.

Articolo 5

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione, istituito al suo interno la figura di “Coordinatore dell'emergenza”, provvede a comunicare al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Reggio Emilia, il nome e i modi di attivazione del Coordinatore, nonché comunicare tempestivamente gli eventuali sostituti.

Al verificarsi di una situazione d'emergenza il Coordinatore, o suo sostituto, dovrà:

- rispondere direttamente al Responsabile della Protezione Civile dell'Ente Pubblico o ad un suo delegato;
- essere attivabile telefonicamente in qualunque momento;
- collaborare con il Responsabile del Comune interessato dall'evento nella gestione dell'emergenza;
- coordinare le risorse e i mezzi del Volontariato;

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di protezione civile, di cui alla presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6

Impegni e oneri del comune

L'Ente Pubblico corrisponderà all'Associazione fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun anno di validità della convenzione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Tale rimborso è finalizzato a coprire gli oneri relativi:

- alla copertura assicurativa dei volontari;

- ai costi di formazione ed equipaggiamento personale;
- alle spese vive, necessarie per lo svolgimento del servizio, quali: carburante, assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi;
- alla manutenzione dei mezzi;
- all'acquisto di materiali necessari allo svolgimento dell'attività.

L'Associazione potrà utilizzare parte dei proventi della presente convenzione per acquisti di nuovi mezzi e materiali finalizzati al miglior svolgimento dell'attività, in accordo con il Dirigente del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile.

A fine anno l'Associazione presenterà al Responsabile della Protezione Civile dell'Ente Pubblico, il rendiconto e la documentazione delle spese sostenute, nonché una relazione consuntiva dell'attività svolta.

L'Ente Pubblico, inoltre, concede in comodato gratuito, per il periodo di vigenza della presente convenzione, con possibilità di proroga o con eventuale modifica di sede, i locali di proprietà comunale, in Viale Olimpia al civico 1, ex Polveriera, di proprietà del Comune di Reggio Emilia, già assegnati a vario titolo da diversi anni all'Associazione di volontariato in questione e che, con la presente convenzione si intende ulteriormente mantenere in concessione per fini istituzionali di protezione civile, dove gli aspetti patrimoniali quantificati sono riferiti alle finalità disciplinate con circolare Prot. Segr. 50/2012 del 04/12/2012 "Direttiva in materia di concessione a terzi di immobili comunali", nonché a quanto contenuto nel Capo III del Regolamento per la Disciplina dei Contratti ed in particolare la parte II "Concessioni, Locazioni e Compravendite Immobiliari", adottato con delibera di Consiglio comunale del 29/11/2018 I.D. n. 110.

La concessione dei locali sopra richiamati, si individua come segue:

- ✘ superficie di mq. 500,00 circa al piano terra, costituita da un insieme di locali con uso misto per attività amministrative, rimessa per gli automezzi e deposito materiali dell'Associazione;
- ✘ superficie di mq. 170,00 al primo piano, per uso deposito materiali;
- ✘ superficie di mq. 120,00 per uso attività amministrative;

Il valore di mercato del canone di concessione dell'immobile suddetto, stimato dal Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, risulta essere complessivamente di **Euro 6.200,00** annui, fermo restando che tutti i costi di gestione della struttura, ovvero le spese di fornitura energetica elettrica, acqua potabile, smaltimento rifiuti, pulizia, ecc... oltre alla copertura assicurativa per responsabilità civile e danni derivanti da attività di conduzione dell'immobile, dovranno ritenersi a carico del soggetto concessionario.

Articolo 7 Controlli

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempimenti al responsabile delle attività, identificato in precedenza.

L'Associazione, in ottemperanza al disposto dell'articolo 56, comma 4, del D.Lgs 117/2017, si dichiara disposta ad acconsentire controlli da parte dei funzionari degli uffici comunali, ai fini di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 8
Inadempimento e recesso

L'Amministrazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione di impegni previsti che riguardino l'attività oggetto della convenzione.

Articolo 9
Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 10
Privacy - protezione dati personali

L'Associazione è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei dati personali fissati dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, a rispettare le necessità di riservatezza e di non divulgazione di dati personali. A non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i richiedenti coinvolti nell'espletamento dei compiti rientranti nella presente convenzione.

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile
Dott. Stefano Poma

Il Presidente dell'Associazione
"ANA - Associazione Nazionale Alpini sezione di Reggio Emilia"
Sig. Ettore Benassi
